

Cass. Pen., Sez. III, 5 dicembre 2017 (dep. 19 dicembre 2017), n. 56451 Pres. Savani – Rel. Scarcella

### **Reati tributari – Confisca per equivalente – Concorso di persone**

*In tema di reati tributari il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, non essendo esso ricollegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito.*

*La misura può essere disposta anche nei confronti del concorrente nel reato commesso dal contribuente oppure nei confronti del concorrente nel reato commesso da terzi a favore del contribuente, persino quando, in tutti questi casi, il destinatario della misura non abbia tratto alcun profitto dal reato.*

Dalle  
Corti

**Il testo integrale della sentenza è accessibile sul sito della rivista.**

## La confisca per equivalente dei beni del coindagato di reati tributari commessi nell'interesse della società

**SOMMARIO:** 1. Il caso concreto. – 2. La tutela del terzo proprietario dei beni oggetto di sequestro. – 3. L'ammissibilità della confisca per equivalente dei beni del coindagato che non abbia percepito il profitto del reato. – 4. I rapporti tra la confisca diretta del profitto ottenuto dalla società e la confisca per equivalente dei beni delle persone fisiche ad essa a vario titolo legate.

### **1. Il caso concreto.**

La pronuncia in commento riguarda due ricorsi presentati avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, aveva disposto il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di beni mobili ed immobili rinvenuti nella disponibilità di una persona indagata per il reato di indebita compensazione punito dall'art. 10-*quater*, comma 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Uno dei due ricorsi era stato appunto proposto dall'indagato, mentre l'altro dal terzo proprietario dei beni sequestrati per effetto dell'ordinanza del Tribunale.

Nel procedimento penale in questione all'indagato, in concorso con altri soggetti, veniva contestato di aver ideato e realizzato un complesso sistema per portare in compensazione crediti tributari inesistenti. In particolare, l'indagato, in qualità di collaboratore e socio di una società a responsabilità limitata, avrebbe concorso nel reato perpetrato dagli organi della società stessa, reato consistito nell'accollarsi il debito tributario di alcune società terze clienti della predetta S.r.l., offrendo in compensazione all'Erario crediti tributari fittizi – peraltro acquistati da altri soggetti – in modo da ottenere a favore delle società clienti indebiti risparmi di imposta.

Va quindi subito precisato che nella fattispecie viene ritenuto responsabile del reato non il contribuente (ovvero le società clienti della S.r.l. citata), ma l'accollante, sul presupposto che il reato di indebita compensazione può essere commesso sia dal contribuente, sia eventualmente dal terzo che si obblighi a pagare il debito tributario (ovvero in questo caso gli organi della S.r.l., nonché il ricorrente in concorso con essi).

Al di là della vicenda fattuale, la sentenza della Cassazione offre spunti interessanti in ordine ad alcuni tra i più importanti nodi problematici dell'istituto della confisca per equivalente in materia di reati tributari, tra cui: *a)* la tutela del terzo proprietario dei beni assoggettati a sequestro; *b)* l'ammissibilità del sequestro funzionale alla confisca per equivalente dei beni del coindagato che non abbia percepito il profitto del reato; *c)* i rapporti tra la confisca diretta del profitto ottenuto dalla società e la confisca per equivalente dei beni delle persone fisiche ad essa a vario titolo legate.

## 2. La tutela del terzo proprietario dei beni oggetto di sequestro.

Come detto, avverso il provvedimento impositivo della misura cautelare oltre all'indagato aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 325 c.p.p. anche il terzo estraneo al reato, rivendicando la proprietà dei beni oggetto di sequestro e censurando il provvedimento del Tribunale di Milano nella parte in cui non aveva speso parola alcuna per motivare la presunta, e ad avviso del ricorrente inesistente, disponibilità da parte dell'indagato dei beni in questione.

La Corte dapprima ricorda che il terzo legittimato a ricorrere per chiedere il dissequestro non può censurare la legittimità dei presupposti giustificanti il sequestro, ma solo prospettare motivi in ordine alla propria titolarità dei beni vincolati e le relazioni tra i beni stessi e l'indagato al fine di escludere che essi si trovino nella disponibilità di costui<sup>1</sup>.

In secondo luogo sul concetto di "disponibilità" del bene rilevante *ex art. 12-bis D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74*, soprattutto nei casi di discrasia tra intestazione fittizia e disponibilità, afferma che per essa si deve intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà<sup>2</sup>, cosicché i beni, se anche siano formalmente intestati a terzi estranei al reato, devono ritenersi nella disponibilità dell'indagato quando, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, essi rientrano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi<sup>3</sup>.

Inoltre, ad avviso della Suprema Corte, per affermare la sussistenza della disponibilità in capo all'indagato di beni formalmente intestati a terzi e quindi per legittimare il vin-

---

<sup>1</sup> Così un consolidato orientamento di legittimità: cfr. Cass. pen., Sez. VI, 14 settembre 2016, n. 42037.

<sup>2</sup> Cass. pen., Sez. II, 22 febbraio 2013, n. 22153.

<sup>3</sup> Cass. pen., Sez. III, 8 marzo 2012, n. 15210.

colo cautelare, non è sufficiente dimostrare che il terzo proprietario non abbia le risorse economiche necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della disponibilità degli stessi da parte dell'indagato<sup>4</sup>.

Nel caso di specie il Tribunale effettivamente non aveva offerto alcuna motivazione su questi temi e pertanto il relativo provvedimento doveva essere annullato con rinvio.

### 3. L'ammissibilità della confisca per equivalente dei beni del coindagato che non abbia percepito il profitto del reato.

Quanto al secondo punto, il ricorrente osserva che poiché il profitto del reato tributario contestato sarebbe stato costituito, secondo l'impostazione accusatoria, dal risparmio di spesa rappresentato dall'ammontare del credito inesistente opposto in compensazione, il sequestro sarebbe illegittimo. Infatti, è vero che l'autore della compensazione illecita in questa vicenda non è il contribuente ma l'accollante; tuttavia, l'unico soggetto ad aver tratto dal reato il profitto inteso come indebito risparmio d'imposta è solo il contribuente e pertanto solo nei confronti di quest'ultimo poteva essere disposta la misura cautelare. E ciò vale a maggior ragione se si considera che erano stati sequestrati non i beni della società accollante o degli amministratori di essa, ma i beni del concorrente "esterno" che pacificamente non aveva avuto alcun rapporto con l'Agenzia delle Entrate, né come contribuente/debitore, né come soggetto accollantesi il debito di terzi e, tantomeno, aveva conseguito personalmente alcun risparmio di spesa.

Sul punto la Corte risponde argomentando che il concorso di persone nel reato implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, per cui il sequestro non è collegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, ma solo alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, enunciando il seguente principio di diritto: *"in tema di reati tributari, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, non essendo esso ricollegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito (nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro disposto nei confronti del concorrente, collaboratore dell'indagata ispiratrice del meccanismo fraudolento attuativo del c.d. acollo fiscale, integrante il reato di indebita compensazione)"*. Si tratta in effetti, come specifica la Corte in seguito, di un principio più volte affermato in

<sup>4</sup> Cass. pen., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 36530.

sede di legittimità<sup>5</sup>, che, seppur con qualche “variante”<sup>6</sup> e con alcune sporadiche eccezioni<sup>7</sup>, costituisce ad oggi lo stato dell’arte in materia.

Occorre però domandarsi se questa soluzione sia coerente rispetto alla natura giuridica della confisca per equivalente, tema notoriamente oggetto di continue riflessioni sia da parte della comunità scientifica, sia da parte della giurisprudenza, viste le differenti conseguenze sul piano applicativo che derivano dal qualificarla come misura di sicurezza, risarcitoria o sanzionatoria<sup>8</sup>, in attesa di un intervento chiarificatore da parte del legislatore.

Eppure, in mezzo ai vari temi di conflitto, il dibattito sembra essere approdato almeno ad un punto comune e cioè che mentre la confisca diretta, reagendo alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di tali beni, assolve ad una funzione essenzialmente preventiva, la confisca per equivalente, che raggiunge beni di altra natura, “*palesa una connotazione prevalentemente afflittiva e ha, dunque, una natura eminentemente sanzionatoria*”<sup>9</sup>. Posto quindi il carattere *eminentemente sanzionatorio* della misura, a parere di chi scrive è necessario chiedersi quale sia il presupposto della “sanzione” in parola. In astratto sembrano profilarsi le due seguenti possibilità ed è in relazione a queste che si intende vagliare la conclusione della sentenza in commento: *a)* la confisca colpisce il profitto incamerato dal reo a seguito della commissione dell’illecito penale; *b)* la confisca punisce il reo per aver prodotto o contribuito a produrre per mezzo del reato un indebito profitto a prescindere dall’eventuale arricchimento da lui conseguito.

Se fosse vera la prima ipotesi è evidente che sarebbe ammissibile la confisca del patrimonio del reo solo quando egli abbia incassato almeno in parte il profitto del reato.

<sup>5</sup> Si tratta del consolidato indirizzo secondo cui il principio solidaristico, che caratterizza la disciplina del concorso di persone nel reato, comporta l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dei relativi effetti in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà anche sul piano delle misure sanzionatorie, come la confisca, anche nella forma per equivalente, fermo restando che l’appropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel *quantum* l’ammontare complessivo dello stesso, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi concorrenti che però costituisce fatto interno a questi ultimi e non ha alcun rilievo penale (Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, nonché Cass., Pen., Sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4195).

<sup>6</sup> Il riferimento è a quel filone giurisprudenziale che ammette la possibilità di sequestrare per equivalente a ciascun concorrente nel reato beni di importo pari al profitto complessivo, così di fatto legittimando in sede di sequestro una moltiplicazione dell’ammontare del profitto per il numero dei destinatari della misura, purché poi la confisca venga disposta per importi non eccedenti il prezzo o il profitto del reato (Cass., Pen., Sez. II, 16 novembre 2012 n. 8740).

<sup>7</sup> Cass., Pen., Sez. V, 12 dicembre 2014, n. 20101, nonché Cass., Pen., Sez. I, 16 novembre 2016, n. 4902, secondo cui mentre il sequestro può effettivamente essere applicato anche nei confronti di un solo concorrente per l’importo complessivo, la confisca per equivalente potrà essere disposta sui beni del singolo concorrente solo se egli abbia effettivamente tratto una quota di profitto dal reato e dovrà comunque riguardare solo la quota di prezzo o di profitto attribuibile al singolo concorrente. Per cui, qualora fosse impossibile una esatta quantificazione, la misura dovrà riguardare l’ammontare che si ottiene dividendo il profitto complessivo per il numero dei concorrenti, atteso che ai sensi degli artt. 1288 e 2055 c.c. nel caso di responsabilità per fatto illecito le parti di ciascun debitore si presumono uguali.

<sup>8</sup> Va infatti ricordato che il mero effetto ablativo connesso all’istituto non vale di per sé a segnare la natura giuridica della misura perché “*la confisca non si presenta sempre di eguale natura e in unica configurazione, ma assume, in dipendenza delle diverse finalità che la legge le attribuisce, diverso carattere, che può essere di pena come anche di misura non penale*” (Corte Cost., Sent. 16 giugno 1964, n. 46). Per ogni ulteriore approfondimento, sia consentito rinviare a M. PICCIRILLO, *Il ruolo della confisca prevista dal “nuovo” art. 12 d.lgs. n. 74/2000 nella lotta all’evasione fiscale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2016, 1-2, 412 ss., nonché, per gli sviluppi più recenti, a G. BIONDI, *La confisca per equivalente: pena principale, pena accessoria, o tertium genus sanzionatorio?*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 5, 51 ss.

<sup>9</sup> Corte Cost., ord. 20 novembre 2009, n. 301, e Corte Cost. 7 febbraio 2017, n. 68.

L'esito stesso della pronuncia della Corte mostra come essa abbia respinto questa ipotesi a beneficio della seconda. Eppure, ammesso perché pacifico, che funzione della confisca diretta è privare il reo di qualsivoglia arricchimento derivante dal delitto commesso in modo da rendere meno appetibile la commissione di nuovi illeciti<sup>10</sup>, in caso di confisca per equivalente non sembra così agevole poter prescindere dalla necessità di accertare l'effettivo arricchimento del soggetto destinatario della misura. A questo proposito si è per esempio notato che, poiché nessuno dubita del carattere subordinato della confisca per equivalente rispetto alla confisca diretta, pare difficile attribuirle natura giuridica diversa<sup>11</sup> o almeno, aggiunge chi scrive, oggetto e funzione diversi. Per farlo - si osserva - si dovrebbe quantomeno giustificare la diversa reazione dell'ordinamento, nella specie di natura afflittiva, per la mancata individuazione o possibilità di apprensione dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato: si dovrebbe provare la responsabilità dell'interessato per la "dispersione" del profitto o del prezzo del reato e la sua colpevolezza per questo; ammesso e non concesso che si possa rimproverare taluno per non aver mantenuto ben visibili e rintracciabili le "prove" del delitto commesso<sup>12</sup>.

Ad ogni modo, passando alla seconda ipotesi - ossia che per l'applicazione della misura sia sufficiente l'aver solo contribuito con la propria condotta alla produzione del profitto illecito senza che sia necessario averne anche incamerato una parte - la conclusione della Corte suscita comunque delle perplessità. In tal modo, infatti, si finisce per ritenere corretta la soluzione di addossare interamente su di uno solo dei correi le responsabilità di tutti. In altri termini, nei confronti di un soggetto che ha contribuito a realizzare un risultato illecito (un indebito risparmio di imposta) l'ordinamento reagirebbe irrogando solo contro di lui una sanzione (la confisca) tale da porre per intero a suo carico le conseguenze del complessivo risultato illecito.

Quanto detto sembra stridere almeno con il principio costituzionale della proporzionalità della pena che, come noto, si pone come limite al potere punitivo dello Stato in quanto funzionale alle finalità retributive della pena stessa e trova fondamento costituzionale negli artt. 3 e 27 Cost. D'altra parte il fatto che nel nostro ordinamento penale la materia del concorso di persone nel reato sia improntata al principio della pari responsabilità sta a significare l'impossibilità di differenziazioni aprioristiche di responsabilità sulla base di tipi astratti di concorrenti, ma non anche una meccanica eguaglianza del *quantum* della pena per tutti i concorrenti, sussistendo pur sempre la necessità di una gradazione in con-

<sup>10</sup> La confisca diretta infatti sarebbe essenzialmente volta ad impedire la commissione di nuovi reati. Più precisamente, si fonderebbe sulla pericolosità della cosa più che su quella dell'autore del reato, nel senso che, ove non operasse l'ablazione, la disponibilità della *res* in capo al reo manterrebbe in lui «viva l'idea e l'attrattiva del reato». Per tale motivo il carattere cautelare-preventivo, anziché punitivo, implica la necessaria sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra la *res* da confiscare ed il reato. Si veda la Relazione al Codice Penale, n. 202: «La confisca consiste nella eliminazione di cose che, provenendo da fatti illeciti penali, o in alcuna guisa collegandosi alla loro esecuzione, mantengono viva l'idea e l'attrattiva del reato».

<sup>11</sup> A. MARCHESELLI, *Tecniche di aggressione dei profitti dell'economia fiscalmente infedele: la confisca "penale" tra efficacia preventiva e tutela dei diritti fondamentali*, in *Dir. pen. cont. - Riv. Trim.*, 2015, 4, 186.

<sup>12</sup> A. MARCHESELLI, *Tecniche di aggressione dei profitti*, cit., 186.

creto della stessa in rapporto al reale contributo apportato da ciascuno di essi<sup>13</sup>. Ed infatti il codice prevede espressamente la possibilità di riconoscere e graduare in concreto la responsabilità di ogni concorrente sia attraverso il riconoscimento di specifiche aggravanti ed attenuanti, sia in virtù dell'art. 133 c.p.

Va inoltre aggiunto che si tratta notoriamente di un principio cardine non solo delle pene intese come sanzioni principali o accessorie proprie dell'ordinamento penale, ma più in generale del diritto punitivo dello Stato nei confronti dei consociati. Il rispetto di tale principio nelle sue declinazioni impone in concreto, ad esempio, l'attribuzione all'autorità amministrativa di un potere discrezionale in grado di individualizzare la sanzione modulandone l'entità alla luce della tipologia e gravità della violazione, nonché della intensità dell'elemento soggettivo<sup>14</sup>. La proiezione di tale principio a livello costituzionale ne comporta la sua collocazione nell'ambito della regola della ragionevolezza. Non è, infatti, conforme a tale regola una misura sanzionatoria che, risolvendosi in una applicazione generalizzata non aderente alla specificità delle singole condotte, determini una ingiustificata discriminazione tra condotte diverse.

#### 4. I rapporti tra la confisca diretta del profitto ottenuto dalla società e la confisca per equivalente dei beni delle persone fisiche ad essa a vario titolo legate.

Il terzo tema di interesse riguarda il presunto onere da parte del provvedimento impositivo del sequestro funzionale alla confisca di individuare, ed eventualmente vincolare, il profitto diretto del reato in capo alla società prima di procedere al sequestro per equivalente dei beni dell'indagato.

La Suprema Corte osserva che, in ossequio ai principi della nota sentenza delle Sezioni Unite *Gubert*<sup>15</sup>, in tema di reati tributari il pubblico ministero è legittimato a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per equivalente, invece che in quella diretta, solo all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle evidenze di un incremento patrimoniale dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, ma non è invece richiesto il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato che altrimenti si tradurrebbe in una vera e propria prova diabolica per l'accusa. Inoltre, aggiunge la Suprema Corte, andrebbe condiviso il recente orientamento secondo cui *“quando si procede per reati tributari commessi dal legale*

<sup>13</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, 10ª ed., Padova, 2017, 505.

<sup>14</sup> Con riferimento all'entità delle sanzioni penali si veda Corte Cost., Sent. 24 giugno 1992, n. 299; con riferimento all'esigenza di una commisurazione discrezionale della sanzione amministrativa si veda anche l'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

<sup>15</sup> Cass. pen., Sez. Un., 5 marzo 2014, n. 10561. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite era il seguente: “se sia possibile o meno disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente nei confronti di beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante o da altro organo della stessa”, atteso che i reati tributari non rientrano nel catalogo dei delitti presupposto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.



*rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato, sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta*<sup>16</sup>. E, nel caso di specie, il ricorrente si era limitato semplicemente a dolersi della presunta mancata indicazione (da parte del PM prima e del giudice dell'appello poi) circa l'impossibilità di procedere al sequestro diretto, senza tuttavia soddisfare l'onere, sul medesimo gravante successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, di indicare i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta.

Il riferimento alla sentenza *Gubert* suggerisce almeno due considerazioni, ma intanto va ricordato in sintesi il suo contenuto. Nell'occasione le Sezioni Unite hanno affermato che è possibile la confisca dei beni societari per i reati tributari commessi dal legale rappresentante o da altro organo della società stessa solo quando si tratti del profitto diretto del reato rimasto nella disponibilità della società, oppure quando la società costituisca un mero schermo fittizio per le attività criminose della persona fisica. Qualora però non sia possibile individuare il profitto diretto<sup>17</sup> del reato in capo alla società, agli organi societari o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato oppure il profitto diretto per qualsiasi ragione non sia aggredibile, è ammessa la confisca per equivalente dei beni del legale rappresentante o di altro organo della società.

La prima considerazione che viene in rilievo riguarda la fondatezza del richiamo alla decisione delle Sezioni Unite da parte della pronuncia qui analizzata. A ben vedere, infatti, nel caso sottoposto alle Sezioni Unite il profitto conseguito dall'ente derivava dal reato commesso in suo favore dai propri organi, per questo la Corte finisce per ritenere ammissibile, seppur entro certi limiti, la confisca per equivalente nei confronti di quest'ultimi. Detto in altre parole: parrebbe proprio che la Corte, mentre considera possibile il sequestro del profitto diretto del reato sia nei confronti degli organi della società, sia nei confronti di persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato, ritiene invece ammissibile la confisca per equivalente, visto che in questi casi il profitto è pur sempre conseguito da soggetto diverso dal destinatario della misura, solo nei confronti degli organi societari e non di altri soggetti eventualmente concorrenti nel reato dell'amministratore. Nel caso di specie, invece, l'ente beneficiario del profitto non aveva alcun rapporto "organico" con l'indagato che aveva subito il sequestro per equivalente e per di più costui rispondeva del reato in qualità di collaboratore del legale rappresentante e di socio della società che si era accollata il debito tributario. Quindi, a voler seguire i principi espressi dalle Sezioni

<sup>16</sup> Cass. pen., Sez. III, 6 luglio 2016, n. 40362.

<sup>17</sup> Le Sezioni Unite nella nozione di profitto diretto fanno rientrare anche il denaro ed i beni fungibili. Per una critica di questa affermazione cfr. F. MUCCIARELLI – C.E. PALIERO, *Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2015, 4, 253 ss.

Unite e a dispetto di quanto sostenuto dalla decisione in commento, è quantomeno lecito dubitare che sia possibile sequestrare per equivalente i beni del concorrente del legale rappresentante di una società che mediante impiego di crediti fittizi abbia compensato il debito tributario di altre società, procurando solo a favore di quest'ultime indebiti risparmi di spesa.

La seconda (e logicamente collegata) considerazione riguarda il presunto onere in capo all'indagato di indicare i beni societari direttamente collegabili al profitto del reato. Come detto, infatti, ad avviso della Corte l'indagato potrebbe evitare la confisca per equivalente dei propri beni solo indicando alla A.G. i beni della società da apprendere in quanto corrispondenti al profitto del reato. Ebbene, è facile ipotizzare che questa soluzione potrebbe portare a conseguenze paradossali: il concorrente nel reato, privo di rapporto organico sia con la società i cui organi hanno materialmente commesso il reato, sia con la società contribuente beneficiaria del profitto del reato, per sfuggire alla confisca avrebbe tutta la convenienza a rendersi autore di una vera e propria falsa delazione, indicando come beni direttamente riconducibili al reato quelli della o delle società contribuenti anche quando in realtà tali beni non abbiano in realtà alcun rapporto con l'incremento patrimoniale derivante dal reato.

MATTEO PICCIRILLO